



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233)

Conclusione dei lavori del Gruppo di lavoro sulle Medicine non convenzionali

L'attuale situazione della sanità in Italia ha certamente registrato un aumento di richieste da parte degli utenti, di interventi terapeutici di persone che utilizzano medicine diverse da quella cosiddetta ufficiale, e per questo definite, anche a livello europeo, "non convenzionali". Tale situazione, per la quale si registra una mancanza di precisa disciplina sia per l'esercizio della relativa attività, sia per la formazione degli operatori, merita una particolare attenzione da parte dell'Ordine, nell'interesse prevalente dell'utenza e, in via secondaria ma non meno importante, dei propri iscritti in possesso delle lauree riconosciute per l'esercizio dell'attività medica. Un primo rilevante intervento in materia si è avuto con la Riunione di Studio del 26 ottobre 1996 del Consiglio Nazionale della F.N.O.M.C. e O. su "Altra Medicina: Pratica complementare o alternativa alla Medicina?".

Dal complesso degli interventi e dalle conclusioni tratte dalla stessa riunione è emerso il preciso orientamento di considerare "atto del medico" l'intervento clinico-terapeutico, comunque effettuato nelle varie discipline, con la precisa finalità di risolvere la problematica denunciata dal paziente. Si deve per altro aggiungere che la mancanza di norme in materia non consente, allo stato delle cose, di prevedere alcun divieto o limitazione nei confronti di detti interventi terapeutici. Da qui l'esigenza primaria di affermare con decisione che l'esercizio di tutte le medicine non convenzionali deve essere riservato esclusivamente ai laureati in Medicina e Chirurgia, o, per quanto attinenti la specifica attività, in Odontoiatria. In secondo luogo, si evidenzia l'opportunità che la formazione nelle specifiche discipline sia effettuata nel rispetto delle esigenze di una esauriente conoscenza teorica della materia trattata, accompagnata da un programma di esercitazioni pratiche, nonché nella più corretta convinzione di porre il paziente in condizione di valutare ed approvare consapevolmente la scelta effettuata, dopo che il medico, dal canto suo, ha valutato, sulla base della propria preparazione, la terapia più confacente alla soluzione del problema sottopostogli.

Non da ultimo si osserva che il Comitato Centrale della F.N.O.M.C. e O., nella seduta del 4 febbraio 1999 e del 26 marzo 1999, in recepimento delle risultanze cui è pervenuta la Commissione per l'esame delle problematiche riguardanti le cosiddette medicine non convenzionali, ha predisposto due documenti che questo gruppo di lavoro fa propri.

A questo punto deve ribadirsi che, pur essendo alcune delle pratiche in questione notevolmente diffuse sia in Europa che in Italia, manca nel nostro Paese una normativa che disciplini durata e contenuti dei Corsi al termine dei quali viene rilasciato un diploma. Anzi, si deve sottolineare come per i corsi attualmente esistenti in merito a ciascuna delle discipline in argomento si riscontri una notevole disparità di organizzazione e di programmi di studio. Ne consegue la ragionevole certezza che Diplomi formalmente identici abbiano invece contenuti sostanzialmente diversi.

Ciò impone la necessità di immediati interventi, per assicurare nella didattica criteri di omogeneità culturale e di obiettività per accedere al registro già istituito e per prevedere anche i requisiti di una sanatoria.

Da ultimo, va aggiunto che l'istituenda Commissione preposta alla valutazione delle istanze degli iscritti interessati dovrà essere costituita da esperti della materia e da un rappresentante del Consiglio Direttivo, con funzioni di Presidenza.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo, il documento con cui il Gruppo di Lavoro ha tracciato le linee di disciplina per ciò che riguarda L'AGOPUNTURA, la FITOMEDICINA e l'OMEOPATIA.



Agopuntura



L'Agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell'infissione di aghi metallici con lo scopo di raggiungere un equilibrio da qualsiasi causa alterato e rappresenta un corpus medicum unico costituito da una propria anatomofisiologia, patologia, semeiologia, diagnostica e terapia.

L'Agopuntura costituisce un atto medico in quanto è compito esclusivo del medico individuare la malattia tramite la diagnosi e successivamente, definita la diagnosi, il medico sceglierà la terapia e porrà la prognosi.

L'Agopuntura potrà essere esercitata da un medico "esperto" iscritto in un apposito "Registro".

E' ritenuto "esperto" in Agopuntura un medico che abbia frequentato una scuola di formazione e conseguito il relativo diploma.

Il programma delle scuole di formazione in Agopuntura, ai fini dell'iscrizione dei diplomati nel Registro dell'Ordine dei Medici, dovrà essere validato da una apposita Commissione, istituita presso lo stesso Ordine, e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Il corso deve essere costituito da un numero complessivo di almeno 360 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivisibili in più anni, con obbligo di frequenza;
2. Il passaggio agli anni successivi al primo è subordinato ad un test di verifica;
3. Per ottenere il diploma è necessario presentare una tesi e superare un esame finale in presenza della Commissione di Esame, che deve essere costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'Ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio.

Per il futuro ed eventualmente anche in relazione ad una evoluzione legislativa ed alla situazione europea dell'agopuntura, le caratteristiche saranno adeguate ai nuovi parametri che verranno fissati.

La Scuola di formazione in Agopuntura deve avere un direttore didattico che ha la responsabilità didattica della Scuola nei confronti dell'Ordine dei Medici.

Il direttore didattico deve essere un medico che ha conseguito il diploma in Agopuntura da almeno 10 anni, deve avere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica e deve avere un adeguato curriculum professionale in Agopuntura. Suo compito è scegliere i collaboratori e i docenti della Scuola, dei quali ha la responsabilità.

Possono conseguire il Diploma in Agopuntura i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per le relative competenze professionali, abilitati all'esercizio della professione.

Specificità della didattica.

Con lo scopo di salvaguardare e integrare fra loro le due attuali tendenze interpretative dell'agopuntura (quella tradizionale orientale e quella riflessologica "occidentale") il programma didattico deve essere articolato in due sezioni:



programma A: secondo i canoni della medicina tradizionale cinese;

programma B: secondo i canoni della riflessologia e riflessoterapia.

L'indirizzo didattico della Scuola è completamente libero, ma detto indirizzo deve essere dichiarato all'inizio del corso; la Scuola s'impegna a rispettare il programma completo nelle due sezioni: darà maggior risalto ad una delle due sezioni secondo il proprio orientamento interpretativo, e s'impegna a trattare anche le basi dell'altra sezione. Considerando che l'Agopuntura è un atto medico e che deve essere appannaggio esclusivo del medico, è indispensabile che nelle lezioni si evidenzino anche ciò che concerne la "medicina convenzionale". E' necessario per il medico agopuntore porre innanzi tutto una diagnosi di malattia e deve esporre in modo chiaro e inequivocabile le possibilità terapeutiche della "medicina convenzionale" e dell'Agopuntura valutate rispetto alla malattia in esame e alle capacità di risposta del paziente. Il tutto deve essere anche desunto dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici, da accertamenti diagnostici e dallo studio comparato della sintomatologia, interpretata sia secondo i canoni della MTC che della neuroriflessologia.

I corsi di perfezionamento post-universitario in Agopuntura possono essere promossi da Università, Istituti di Ricerca accreditati, Enti Morali (ONLUS) con comprovata attività formativa e didattica.

IPOTESI DI SANATORIA PER L' AGOPUNTURA

Presso l'Ordine viene istituito, e regolarmente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della agopuntura. L'inserimento in tale elenco, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attività in questione, verrà effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue:

1. possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve aver avuto le seguenti caratteristiche:

- obbligo di frequenza;
- di norma almeno 300 ore di lezione, suddivise tra teoriche e pratiche;
- esame finale;

2. curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attività scientifiche riguardanti la formazione in agopuntura;

3. Curriculum professionale relativo all'attività di agopuntura.

Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuterà la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda e riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici.

Qualora tale documentazione non risultasse sufficiente, l'Ordine per l'iscrizione nel Registro potrà chiedere la frequenza ad un Corso integrativo.



RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA AGOPUNTORE L'ISTANZA ALL'ORDINE

- I medici che intendono esercitare l'attività di agopuntore e laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'Ordine documentando, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale nell'agopuntura e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine.

1) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

a) curriculum formativo

E' condizione indispensabile aver frequentato una scuola di durata pluriennale, organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in agopuntura, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica di agopuntura praticata ed il piano di studio seguito.

b) curriculum scientifico

Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguiti (allegando le relative certificazioni) e le altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione in agopuntura.

c) curriculum professionale

Il curriculum professionale deve comprendere:

- l'attività di agopuntore esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche;
ovvero
- l'attività di agopuntore esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in regime libero professionale con:
 - ✓ l'indicazione di aver praticato l'agopuntura ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo.
 - ✓ l'indicazione di avere praticato l'agopuntura presso uno studio di altro medico chirurgo esperto nella stessa disciplina, indicando la durata e la pratica effettuata (allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio).

2) L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'attività di agopuntore eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell' ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di agopuntore in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

3) LA VALUTAZIONE DELL'ORDINE

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di agopuntore, è condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale.



L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.

La Fitomedicina



La Fitomedicina, di cui la fitoterapia è una branca essenziale, andrà esercitata da un medico esperto iscritto in un apposito elenco.

Per poter essere considerato esperto il medico deve avere frequentato una apposita Scuola di Formazione che rilascerà un diploma.

- Il Corso di Perfezionamento post-universitario in Fitomedicina dovrà avere un Direttore Didattico.
- Il Direttore Didattico dovrà:
 - ✓ avere la responsabilità didattica verso l'Ordine dei Medici;
 - ✓ avere valide e riconosciute esperienze di insegnamento;
 - ✓ essere un medico di comprovata esperienza non inferiore ai dieci anni di attività. Deve inoltre possedere titoli o specializzazioni che attestino la competenza farmacologica;
 - ✓ essere inoltre in possesso di pubblicazioni che ne attestino l'esperienza e la competenza;
 - ✓ scegliere, in accordo con l'Ente l'Istituzione che promuove il corso ed i docenti della scuola, i collaboratori dei quali è responsabile.

I corsi di perfezionamento post-universitario in Fitomedicina possono essere promossi da Università, Istituti di Ricerca accreditati, Enti Morali (ONLUS) con comprovata attività formativa e didattica.

I corsi debbono avere carattere nazionale al fine di proporre un armonico ed omogeneo *corpus didattico*.

Al Corso di Perfezionamento post-universitario in Fitomedicina possono accedere e conseguire il relativo diploma i laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, per le relative competenze professionali, abilitati all'esercizio professionale.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

La scuola deve avere le seguenti caratteristiche:

- durata pluriennale con obbligo di frequenza e almeno 300 (trecento) ore suddivise in lezioni teoriche e pratiche. Le 300 ore saranno ripartite negli anni di corso, con il 30 % di pratica;
- diploma: sarà rilasciato solamente dopo il superamento di un esame teorico-pratico, nonché dopo la presentazione di una tesi;
- commissione d'esame: dovrà essere costituita da un rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Medici, dal Direttore Didattico della scuola, da almeno un docente del corso stesso. Al superamento dell'esame finale si assegnerà un voto di giudizio;
- per il passaggio agli anni successivi al primo è necessario il superamento di un test di valutazione.



DIDATTICA

L'indirizzo della scuola è il seguente:

La Fitomedicina e la fitoterapia, che non sono medicine alternative, vanno considerate come un atto medico, e solo al medico spetta il suo esercizio. E' infatti compito del medico porre la diagnosi della malattia e prendere misura della stessa. E' altresì necessario il consenso informato del paziente al quale il medico, in tutta onestà e con scienza e coscienza, dovrà esporre in maniera chiara ed inequivocabile le possibilità terapeutiche della medicina convenzionale e quelle della Fitomedicina. Il medico dovrà, inoltre, ove ritenga, utilizzare tutti quegli accertamenti diagnostici (radiologici laboratorio etc.) nonché avvalersi delle competenze mediche specialistiche.

IPOTESI DI SANATORIA PER LA FITOMEDICINA

Presso l'Ordine viene istituito, e regolarmente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della fitomedicina. L'inserimento in tale Registro, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attività in questione, verrà effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue:

1. Possesso di un diploma rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve aver avuto le seguenti caratteristiche:

- obbligo di frequenza;
- di norma almeno 200 ore di lezione - suddivise tra teoriche e pratiche comprensive di nozioni di farmacologia e di tossicologica clinica;
- esame finale.

2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attività scientifiche riguardanti la formazione in fitomedicina.

3. Curriculum professionale relativo all'attività di fitomedicina.

Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuterà la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda e riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici.

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA FITOTERAPEUTA - L'ISTANZA ALL'ORDINE

- I medici che intendono esercitare la fitomedicina devono essere laureati da almeno cinque anni e debbono presentare apposita istanza all'Ordine documentando, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale nella fitomedicina e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine.

1) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

a) curriculum formativo

E' condizione indispensabile aver frequentato una scuola di durata pluriennale, organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del



31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in fitomedicina, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando il piano di studio seguito.

b) curriculum scientifico

Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguiti (allegando le relative certificazioni) e le altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione all'attività della fitomedicina.

c) curriculum professionale

Il curriculum professionale deve comprendere:

- l'attività della fitomedicina esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche;
ovvero
- l'attività della fitomedicina esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in regime libero professionale con:
 - ✓ l'indicazione di aver praticato la fitomedicina ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo;
 - ✓ l'indicazione di avere praticato la fitomedicina presso uno studio di altro medico chirurgo esperto nella stessa disciplina, indicando la durata e la pratica effettuata (allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio).

2) L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'attività della fitomedicina eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell' ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività della fitomedicina in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

3) LA VALUTAZIONE DELL'ORDINE

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività della fitomedicina, è condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i su specificati criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale.

L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.

Qualora tale documentazione non risultasse sufficiente, l'Ordine per l'iscrizione nel Registro potrà chiedere la frequenza ad un Corso integrativo.



Omeopatia



L'Omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla "Legge dei Simili" formulato da S. Hahnemann all'inizio del secolo XIX. La legge dei simili afferma che è possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce tutti i sintomi della sua malattia. La Farmacologia Omeopatica classica (Materia Medica) è costituita da una serie di "rimedi" tratti dal mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi. Ogni rimedio è stato singolarmente testato a dosi sub-tossiche sull'uomo sano (Sperimentazione Patogenetica Pura) per evidenziarne i sintomi provocati. Il rimedio viene poi somministrato al malato in dosi più o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione (progressive diluzioni e succussioni). Nella pratica clinica omeopatica classica il medico, dopo aver formulato una diagnosi, somministra il rimedio più simile ai modi peculiari con i quali il malato esprime la sua malattia: la terapia è pertanto personalizzata.

L'esercizio dell'Omeopatia costituisce un atto medico in quanto è compito del medico individuare la malattia tramite la diagnosi. Definita la diagnosi, il medico sceglierà la terapia e porrà la prognosi. L'Omeopatia potrà essere esercitata da un medico "esperto" iscritto in un apposito "Registro".

Le Scuole di Omeopatia, per una formazione di base, devono avere le seguenti caratteristiche:

- un numero complessivo di almeno 360 ore di lezioni, teoriche e pratiche, suddivisibili in più anni, con obbligo di frequenza;
- il passaggio agli anni successivi è subordinato ad un test di verifica;
- per ottenere il diploma è necessario presentare una tesi e superare un esame finale in presenza della Commissione di esame che deve essere costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'Ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio.

Per il futuro, ed eventualmente in relazione alla evoluzione legislativa ed alla situazione europea dell'Omeopatia, le caratteristiche saranno adeguate ai nuovi parametri che verranno fissati.

La Scuola di Omeopatia deve avere un Direttore Didattico che ha la responsabilità didattica della Scuola nei confronti dell'Ordine dei Medici. Il Direttore Didattico deve essere un medico che ha conseguito il diploma in omeopatia da almeno 10 anni, deve avere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica e deve avere adeguato curriculum professionale in omeopatia. Suo compito è di scegliere anche i collaboratori ed i docenti della Scuola, dei quali ha la responsabilità.

Possono conseguire il Diploma in Omeopatia i laureati in Medicina e Chirurgia e gli Odontoiatri, per le relative competenze professionali, abilitati all'esercizio professionale.

Specificità della Didattica:

1. L'indirizzo didattico della Scuola è lasciato completamente libero ma deve essere indicato e rispondere ai requisiti fondamentali presenti nella definizione di Omeopatia (utilizzo delle dosi infinitesimali, legge di similitudine, Patogenesi).
2. L'Omeopatia è un atto medico e deve essere appannaggio del medico, pertanto è indispensabile che nelle lezioni si evidenzino la parte cosiddetta "convenzionale". Tale parte consiste nella necessità per il medico omeopata di porre prima di tutto la diagnosi di malattia esponendo in modo chiaro ed inequivocabile le possibilità terapeutiche della Medicina convenzionale e della Medicina omeopatica,



valutate rispetto alla malattia in esame ed alle capacità di risposta del paziente (desunta anche dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici e dallo studio costituzionale e miasmatico).

Il Programma di ogni Scuola, ai fini dell'iscrizione nel Registro dell'Ordine dei Medici dovrà essere validato da una apposita Commissione istituita presso lo stesso Ordine. Il programma di base deve essere articolato in due sezioni:

programma A: omeopatia classica;

programma B: omotossicologia.

L'indirizzo didattico della Scuola è completamente libero, ma detto indirizzo deve essere dichiarato all'inizio del corso; la Scuola s'impegna a rispettare il programma completo nelle due sezioni: darà maggior risalto ad una delle due sezioni, secondo il proprio orientamento interpretativo, e s'impegna a trattare anche le basi dell'altra sezione.

I corsi di perfezionamento post-universitario in Omeopatia possono essere promossi da Università, Istituti di Ricerca accreditati, Enti Morali (ONLUS) con comprovata attività formativa e didattica.

IPOTESI DI SANATORIA PER L'OMEOPATIA

Presso l'Ordine viene istituito, e regolarmente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della medicina omeopatica. L'inserimento in tale elenco, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attività in questione, verrà effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue:

1. Possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve aver avuto le seguenti caratteristiche:
 - obbligo di frequenza;
 - di norma almeno 200 ore di lezione, suddivise tra teoriche e pratiche;
 - esame finale.
2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attività scientifiche riguardanti la formazione in omeopatia.
3. Curriculum professionale relativo all'attività di omeopata.

Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuterà la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici.

Qualora tale documentazione non risultasse sufficiente, l'Ordine per l'iscrizione nel Registro potrà chiedere la frequenza ad un Corso integrativo.



RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA OMEOPATA L'ISTANZA ALL'ORDINE

I medici che intendono esercitare l'attività di omeopata e laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'Ordine documentando, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in omeopatia e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine.

1) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

a) curriculum formativo

E' condizione indispensabile aver frequentato una scuola di durata pluriennale, organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in omeopatia, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica omeopatica ed il piano di studio seguito.

b) curriculum scientifico

Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguiti (allegando le relative certificazioni) e le altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione in omeopatia.

c) curriculum professionale

Il curriculum professionale deve comprendere:

- l'attività di omeopata esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche;
ovvero
- l'attività di omeopata esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in regime libero professionale con:
 - ✓ l'indicazione di aver praticato la omeopatia ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo;
 - ✓ l'indicazione di avere praticato la omeopatia presso uno studio di altro esperto in omeopatia indicando la durata e la pratica effettuata (allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio).

2) L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'attività di omeopata svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell' ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di omeopata in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

3) LA VALUTAZIONE DELL'ORDINE



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233)

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di omeopata, è condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale.

L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facoltà di verificare la esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.